



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 223/21

Lussemburgo, 16 dicembre 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-885/19 P
Fiat Chrysler Finance Europe / Commissione
e nella causa C-898/19 P Irlanda / Commissione e a.

Decisione tributaria anticipata (*tax ruling*): l'avvocato generale Priit Pikamäe propone alla Corte di accogliere il ricorso presentato dall'Irlanda e di annullare la decisione della Commissione che dichiara incompatibile con il mercato interno l'aiuto cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore della Fiat

Propone però di respingere il ricorso che era stato proposto in separata sede da Fiat Chrysler Finance Europe

L'avvocato generale Priit Pikamäe si occupa in data odierna di due impugnazioni proposte separatamente dall'Irlanda e da Fiat Chrysler Finance Europe contro la sentenza del Tribunale dell'Unione europea che ha confermato la validità di una decisione della Commissione su una decisione tributaria anticipata (*tax ruling*).

Il 3 settembre 2012 le autorità tributarie lussemburghesi hanno emanato una decisione anticipata a favore di Fiat Chrysler Finance Europe, un'impresa del gruppo Fiat che forniva servizi di tesoreria e finanziamento alle società del gruppo stabilite in Europa. La decisione anticipata in oggetto avallava un metodo per determinare la remunerazione di Fiat Chrysler Finance Europe per tali servizi, il che consentiva a quest'ultima di stabilire annualmente il suo utile imponibile per l'imposta sulle società in Lussemburgo.

Nel 2015 la Commissione ha considerato che la decisione anticipata costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE e che si trattava di un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno¹. Essa ha inoltre dichiarato che il Lussemburgo non le aveva notificato il progetto di decisione anticipata in questione e non aveva ottemperato all'obbligo di sospensione. La Commissione ha ritenuto che il Lussemburgo dovesse recuperare da Fiat Chrysler Finance Europe l'aiuto illegittimo incompatibile con il mercato interno.

Il Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe hanno proposto ciascuno un ricorso al Tribunale dell'Unione europea volto all'annullamento della decisione della Commissione. Nella sua sentenza del 24 settembre 2019² il Tribunale ha respinto i ricorsi e confermato la validità della decisione della Commissione.

L'Irlanda (C-898/19 P) e Fiat Chrysler Finance Europe (C-895/19 P) hanno quindi adito la Corte di giustizia con due impugnazioni distinte contro tale sentenza.

Causa C-898/19 P Irlanda /Commissione

Nelle conclusioni presentate in data odierna **l'avvocato generale Priit Pikamäe propone alla Corte di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 24 settembre 2019 nelle cause Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (T-755/15 e T-759/15), di accogliere i ricorsi proposti dal Lussemburgo e da Fiat Chrysler Finance Europe dinanzi al Tribunale, e di annullare la decisione (UE) 2016/2326 della Commissione.**

¹ Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat (GU 2016, L 351, pag. 1).

² Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 nelle cause riunite [T-755/15](#), Lussemburgo/Commissione, e [T-759/15](#), Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (v. anche il [CP n. 118/19](#)).

In via preliminare l'avvocato generale rileva che la sentenza ha approvato l'impostazione della Commissione consistente nell'introdurre il principio di libera concorrenza nel vagliare l'esistenza di un vantaggio economico. La Corte viene quindi indotta ad affrontare la questione del confine tracciato dal Trattato tra l'autonomia fiscale degli Stati e il divieto di concedere aiuti di Stato.

Con la sua impugnazione l'Irlanda, sostenuta dal Lussemburgo e da Fiat Chrysler Finance Europe, contesta sotto svariati profili l'analisi effettuata dal Tribunale per accertare l'esistenza di un vantaggio economico, segnatamente dal punto di vista delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato (primo motivo), dell'obbligo di motivazione, del principio di certezza del diritto e dell'osservanza della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

L'avvocato generale ricorda che valutare se una misura statale di natura tributaria conferisca un vantaggio economico all'impresa che ne usufruisce costituisce una questione che richiede un esame del regime tributario nazionale che le sarebbe applicabile se una siffatta misura non fosse stata emanata (tassazione detta «normale»). Per definire tale tassazione normale dovrebbero essere utilizzati gli stessi criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte per determinare il sistema di riferimento. In particolare, la tassazione normale deve essere stabilita in base a norme di *diritto nazionale*, incluso, evidentemente, il diritto dell'Unione ed il diritto internazionale trasposto nell'ordinamento giuridico interno. Essa comprende unicamente le norme e i principi che costituiscono la traduzione normativa della volontà del legislatore nazionale e non può pertanto essere fondata sull'obiettivo asseritamente perseguito da tale legislatore.

L'avvocato generale procede con l'esame del primo motivo, e a tale fine ricostruisce l'origine del principio di libera concorrenza applicato nella decisione controversa, riassume lo sviluppo progressivo dell'elaborazione del suo contenuto da parte della Commissione e ricorda il contenuto della parte rilevante della sentenza impugnata. Egli suggerisce alla Corte di accogliere il primo motivo nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto approvando la tassazione normale come identificata dalla Commissione ai fini dell'esame dell'esistenza nella specie di un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l'avvocato generale ritiene che vada applicata per analogia la giurisprudenza della Corte secondo la quale un errore commesso nella determinazione del sistema di riferimento inficia tutta l'analisi della selettività.

Tenendo conto della proposta di dichiarare fondato il primo motivo di impugnazione nella misura in cui il principio di libera concorrenza impiegato nella decisione controversa non è una regola espressamente codificata nel diritto nazionale, l'avvocato generale ritiene che la sentenza impugnata violi le disposizioni del Trattato che disciplinano la ripartizione delle competenze fra l'Unione e i suoi Stati membri e che prevedono un divieto di armonizzazione in materia fiscale.

Ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, l'avvocato generale Pikamäe suggerisce alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia dichiarando che il Tribunale ha violato le disposizioni che disciplinano la ripartizione di competenze fra l'Unione e i suoi Stati membri.

Causa C-885/19 P Fiat Chrysler Finance Europe / Commissione

Nelle sue conclusioni in data odierna, **l'avvocato generale Priit Pikamäe propone alla Corte di respingere interamente l'impugnazione.** L'avvocato generale ritiene in particolare che il Tribunale abbia correttamente statuito che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione la dimensione infragruppo e transfrontaliera degli effetti della decisione anticipata in causa laddove essa ha verificato se tale decisione conferisse un vantaggio economico, e che i tre errori commessi, secondo la Commissione, nel calcolo della remunerazione dei servizi di tesoreria e di finanziamento forniti da Fiat Chrysler Finance Europe non consentivano di pervenire ad un risultato di libera concorrenza e potevano quindi fungere da base per la dichiarazione dell'esistenza di un vantaggio economico.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni ([C-885/19 P](#) e [C-898/19 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ ☐ (+32) 2 2964106